

▪ **MODIFICHE REGOLAMENTARI DISPOSTE MENTRE IL CONCORSO E' ANCORA IN ITINERE**

*Consiglio Di Stato, Sez. V - sentenza 23 novembre 2007 n. 6005*

Il principio ribadito dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, secondo cui nelle procedure concorsuali i criteri di valutazione dei titoli non possono essere stabiliti dopo l'avvenuta conoscenza dei titoli stessi, si riferisce alle scelte discrezionali contenute negli atti di carattere generale (bandi di concorso, criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione giudicatrice) che disciplinano i singoli concorsi, giacchè si vuole fugare ogni sospetto di violazione della *par condicio* tra i concorrenti. Tale principio non si applica invece nel caso di modifiche ad un regolamento dei concorsi, e cioè ad un atto generale ed astratto che disciplina in via generale ed astratta la materia con riferimento ad ogni procedura concorsuale dello stesso tipo. Nel caso di procedimento concorsuale che non si è ancora concluso, non sussistono per la P.A. vincoli e limitazioni all'esercizio del potere di autotutela per ripristinare la legalità, non potendosi ancora essersi consolidata alcuna posizione di vantaggio per nessun concorrente; in tal caso non sussiste inoltre alcun obbligo di dare una motivazione sull'interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità violata. **E' legittimo il provvedimento con il quale si modifica un regolamento dei concorsi previsto per l'attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità di cui agli artt. 35 e 36 del DPR n. 333/1990, prevedendo l'esclusione dall'attribuzione di punteggio in relazione al servizio nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza,** atteso che l'art. 36, comma 2 del D.P.R. n. 333 del 1990, prescrive che la selezione deve avvenire per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, "in relazione alla qualifica di riferimento", sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva. Viene dunque precisato che i titoli debbono essere attinenti alla qualifica presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del livello economico differenziato e ciò, con specifico riferimento alla valutazione del servizio prestato, non può che significare che il servizio utile a tal fine è solo quello espletato nella predetta qualifica, altrimenti la specificazione non avrebbe ragion d'essere.